

Bruxelles, 24 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0233(NLE)**

**12111/23
ADD 4**

**COEST 465
POLCOM 171**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 396 final - ANNEX 4
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e di Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la valutazione positiva dell'attuazione delle fasi 1 e 2 dell'allegato XXI-A dell'accordo di associazione e l'accesso al mercato ad essa collegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 396 final - ANNEX 4.

All.: COM(2023) 396 final - ANNEX 4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 396 final

ANNEX 4

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e di Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la valutazione positiva dell'attuazione delle fasi 1 e 2 dell'allegato XXI-A dell'accordo di associazione e l'accesso al mercato ad essa collegato

ALLEGATO
PROGETTO DI
DECISIONE n..../2023
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del xx.xx.2023

relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato per le forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico conformemente all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare gli articoli 153, 463 e l'articolo 475, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'"accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno dell'Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dall'accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica dell'Ucraina all'Unione.
- (3) Conformemente all'articolo 154 dell'accordo, le Parti dell'accordo convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati nel settore degli appalti pubblici.
- (4) A norma dell'articolo 153, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, l'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'Unione. Tale ravvicinamento legislativo è effettuato in fasi successive come indicato nel calendario di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo.
- (5) A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, dell'accordo, l'attuazione di ciascuna fase di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 è valutata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale valutazione può condurre a una valutazione positiva dell'attuazione di una fase mediante una decisione del comitato. Tale valutazione positiva è collegata alla concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo.
- (6) Conformemente alla decisione n. xxx del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" del [data], il comitato ha espresso una valutazione positiva in merito all'attuazione da parte dell'Ucraina della fase 2 dell'allegato XXI-A

(calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo.

- (7) A norma dell'articolo 475, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 463 dell'accordo, dovrebbe decidere l'ulteriore apertura reciproca del mercato collegata a tale valutazione positiva.
- (8) Come indicato nell'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8, questa apertura del mercato riguarda gli appalti pubblici di forniture da parte dello Stato, degli enti territoriali e degli organismi di diritto pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accesso reciproco al mercato è concesso per gli appalti pubblici di forniture da parte dello Stato, degli enti territoriali e degli organismi di diritto pubblico dell'Unione europea all'Ucraina e per gli appalti pubblici di forniture da parte dello Stato, degli enti territoriali e degli organismi di diritto pubblico ucraini all'Unione europea, come indicato nell'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

I segretari